



Decreto Dirigenziale n. 40 del 28/02/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA.
DITTA: "LAVORAZIONI MECCANICHE" DI G. AQUINO. ATTIVITA': CARPENTERIA
METALLICA. SEDE OPERATIVA: MONTEFREDANE, VIA ARCELLA, N. 51.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 1° marzo 2010, n. 43, è stata rilasciata alla ditta “A & G” S.R.L. l'autorizzazione ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di CARPENTERIA METALLICA, sito in Montefredane, via Arcella, n. 51;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0060617 del 26 gennaio 2011 la ditta “LAVORAZIONI MECCANICHE” di G. Aquino, subentrata a seguito di comodato d'azienda, presentava domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto preliminarmente al rilascio del citato D. D. n. 43/2010;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore della ditta richiedente la voltura del D. D. 1° marzo 2010, n. 43, per lo stabilimento di CARPENTERIA METALLICA, sito in Montefredane, via Arcella, n. 51;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- 3) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- 4) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 5) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 6) il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 7) il D. D. 1° marzo 2010, n. 43;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il D. D. 1° marzo 2010, n. 43;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta “LAVORAZIONI MECCANICHE” di G. Aquino nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a “A & G” S.R.L., svolta nello stabilimento di CARPENTERIA METALLICA, sito in Montefredane, via Arcella, n. 51;
- 3) di rilasciare in favore della ditta “LAVORAZIONI MECCANICHE” di G. Aquino – impresa comodataria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra – voltura dell'autorizzazione emessa con D. D. 1° marzo 2010, n. 43, ed avente validità quinquennale dal suo rilascio;
- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102, se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla già intervenuta messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo

- continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
- e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare che:
- I. ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto d'emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - III. ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 7) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 8) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dal presente atto la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 9) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 10) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 12) di notificarlo alla ditta "LAVORAZIONI MECCANICHE" di G. Aquino, sede di Montefredane, via Arcella, n. 51;
- 13) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montefredane, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 14) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla

Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione,
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Luigi Rauci)